SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilatredici, addì **29 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 4957 del 24 gennaio 2013, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....omissis .....

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.00), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.31), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza (entra alle ore 16.00), prof. Andrea Magrì (entra alle ore 16.10), prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 16.00), prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.21), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà (entra alle ore 16.05), arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano (entra alle ore 16.21) e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e prof. Giorgio Alleva.

Assenti: sig. Vito Trinchieri e dott. Paolo Piccini.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....omissis .....

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato
Accademico

Seduta del

29 GEN. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisa

CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA E MAE: DIREZIONE GENERALE MONDIALIZZAZIONE E QUESTIONI GLOBALI (DGMO).

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Da parte del Presidente della Commissione didattica Area Cooperazione e Sviluppo, Prof. Marco Cilento, è pervenuta al competente Ufficio una bozza di convenzione quadro (allegato parte integrante) tra Sapienza e la Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DGMO) del Ministero Affari Esteri con l'obiettivo di sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune inerenti le questioni economiche globali ed i rapporti con i paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca stessa, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca, sistema culturale, economico, giuridico, politico, sociale e tecnico-scientifico dei Paesi di cooperazione e a diffondere i risultati che ne derivano.

In particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la collaborazione potrà riguardare:

a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
d) organizzazione di convegni, seminari, workshop sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
e) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
f) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Le attività di cui all'accordo in parola costituiranno oggetto di specifici atti esecutivi che dovranno essere preventivamente approvati dagli Organi competenti delle Parti e nei quali saranno definiti:

a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica o di disseminazione da espletare;
b) i termini degli impegni assunti da ciascuna delle Parti;
c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
d) il personale coinvolto;
e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e del Ministero degli Affari Esteri;

14.3

Senato
Accademico

Seduta del

29 GEN. 2013

f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

I Referenti e Responsabili del presente accordo saranno il Rettore o un suo delegato per l'Università e, per la DGMO, il Direttore Generale o un suo delegato.

L'accordo di collaborazione avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo espresso su istanza delle Parti.
Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare in merito alla accordo quadro proposto.

Allegati parte integrante: convenzione quadro.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

29 GEN. 2013

DELIBERAZIONE N. 29/13

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

LETTA la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione;

ESAMINATA la convenzione quadro tra l'Università di Roma "La Sapienza" e Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DGMO) del Ministero Affari Esteri;

CONSIDERATA la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito della collaborazione di assoluto valore;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula dell'accordo quadro tra Sapienza e la Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali (DGMO) del Ministero Affari Esteri.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

14.3

BOZZA DI CONVENZIONE

TRA

L'Università di Roma La Sapienza, di seguito denominata "Università", con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n.5 - 00185 - codice fiscale n.80209930587, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10/4/1943., per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università.

E

La Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero Affari Esteri, di seguito denominata "DGMO", con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina n1 - 00135 - codice fiscale 8021333058, nella persona del Direttore Generale, ...nato a il , per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la Sede del Ministero.

PREMESSO CHE

- l'Università è sede primaria di ricerca scientifica e formazione e ha il compito di elaborare e trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale ed internazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altri soggetti pubblici;

- l'Università, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti formativi e scientifici, anche allo scopo, tra gli altri, di innovare il sistema nazionale ed adeguare la propria realtà alle istanze europee e mondiali, contribuendo altresì a formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative e di insegnamento svolte nell'ambito di convenzioni con Enti Pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

- l'Università coordina e promuove la ricerca e la didattica, nonché le attività integrative e di supporto, organizzando altresì attività di formazione di livello superiore e attività culturale, anche al fine di favorire la cooperazione nazionale e internazionale, nonché lo sviluppo di scambi internazionali di docenti e di studenti;

- la DGMO segue sul piano di policy le questioni economiche globali affrontate nei competenti fori internazionali e cura a livello bilaterale e multilaterale i rapporti con i Paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana;

- la DGMO intende favorire l'analisi e la comprensione delle problematiche internazionali da parte delle nuove generazioni, valorizzando le competenze professionali del proprio personale;

- la DGMO ha, tra gli altri, interesse a favorire programmi di studi e ricerche sulle questioni economiche globali, nonché sull'Asia, l'America Latina e l'Africa sub-sahariana;

- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una fattiva collaborazione, anche mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli della formazione, che sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di dialogo per approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee-guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale;

- le Parti intendono stipulare una Convenzione per regolare tali rapporti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2
(Finalità dell'accordo)

L'Università e la DGMO intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su tematiche di interesse comune inerenti le questioni economiche globali ed i rapporti con i paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo che allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca stessa.

Art. 3
(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:
-nella presente Convenzione;
-negli atti esecutivi, di cui al successivo articolo 6, stipulati in esecuzione della Convenzione;
-in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 4
(Oggetto)

L'Università e la DGMO s'impegnano a realizzare iniziative congiunte, nell'ambito dell'attuazione dei rispettivi fini istituzionali, per la promozione e lo sviluppo della conoscenza sulle questioni economiche globali e sui paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana, attraverso l'approfondimento di studi, ricerche e analisi nei vari ambiti d'interesse e l'organizzazione di iniziative a fini divulgativi e formativi.
La predetta collaborazione potrà concretizzarsi, ad esempio, nello svolgimento delle seguenti attività:

a) insegnamenti curriculari finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti;
b) seminari nell'ambito di Master e Dottorati di Ricerca;
c) attività di formazione, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale;
d) organizzazione di convegni, seminari, workshop sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
e) partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
f) collaborazioni tecnico-scientifiche su temi di comune interesse.

Nell'ambito della collaborazione istituita con la presente Convenzione, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente sugli itinerari didattici e sulle tematiche di ricerca tra essi concordate.
Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con la presente Convenzione, come esplicitato all'art.6.

Art. 5
(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6
(Atti esecutivi)

Le iniziative di cui all'art. 4 saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.
Gli atti esecutivi dovranno indicare:
a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica o di disseminazione da espletare;
b) i termini degli impegni assunti da ciascuna delle Parti;
c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
d) il personale coinvolto;
e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e del Ministero degli Affari Esteri;
f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli atti esecutivi scaturenti dall'applicazione della presente convenzione saranno preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.
Gli atti esecutivi saranno stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.
In particolare la DGMO potrà utilizzare, mediante la stipula di atti esecutivi tra le Parti, spazi per le attività sopradescritte messe a disposizione dall'Università con le modalità previste dal regolamento interno di quest'ultima.

Art. 7
(Responsabili)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.
La DGMO indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore Generale o un suo delegato, avente uguali poteri.

Art. 8
(Durata)

La presente convenzione ha la durata di **anni due,** a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata per un pari periodo previo accordo scritto tra le Parti da comunicare almeno tre mesi prima dalla data di scadenza.

Art. 9
(Regole di comportamento presso la sede dall'altra Parte)

Ciascuna Parte accoglierà, in qualità di ospite, previi i rispettivi nulla-osta interni, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto della presente Convenzione.
I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Art. 10
(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti reciprocamente si impegnano a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche di cui verranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, e ad utilizzare gli stessi esclusivamente per le finalità oggetto della presente Convenzione.
Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica intesa, conformemente alle rispettive finalità istituzionali. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito della presente intesa, potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o parzialmente, pubblicando i risultati su riviste nazionali ed internazionali, su libri, o in occasione di congressi, convegni, seminari, concordando i termini e le modalità delle pubblicazioni con l'altra Parte e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11
(Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula della Convenzione, degli Atti esecutivi e delle Convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 12
(Promozione dell'immagine)

Le Parti si impegnano, inoltre, a operare costantemente a promuovere e valorizzare l'immagine delle iniziative comuni e il comune impegno nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione.
In particolare, i loghi dell'Università e della DGMO potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività congiunte oggetto della presente Convenzione, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.

Art. 13
(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale secondo le proprie vigenti disposizioni nell'ambito delle attività in attuazione della presente Convenzione.

Art. 14
(Oneri finanziari)

La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Art. 15
(Foro competente)

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato Italiano. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti.
Nel caso in cui non fosse possibile dirimere la controversia amichevolmente, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, ...

Per l'Università di Roma La Sapienza
il

Per la DGMO – Ministero degli Affari Esteri
il Direttore Generale